

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 07/04/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della retribuzione sottoscritto in data 21/3/2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 28.03.2018 il cliente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, chiede di ottenere dalla convenuta il rimborso di euro 2.845,19, oltre gli interessi legali.

Parte attorea sostiene, a mezzo legale di fiducia, la genericità/opacità informativa della commissione di intermediazione: in particolare, evidenzia la mancanza dell'atto di conferimento dell'incarico e la sottoscrizione del contratto da parte di un soggetto terzo "di cui non si conosce la qualità e la funzione" diverso da quello indicato come intermediario del credito.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente eccependo:

che, in parziale accoglimento del reclamo, ha offerto la somma di euro 403,20, rifiutata dallo stesso ricorrente;

che ha restituito al cliente, in sede di conteggio estintivo, la somma complessiva di euro 124,56 a titolo di ratei non maturati;

che le "commissioni di attivazione", in quanto relative all'attivazione del prestito, si riferiscono ad "attività tipicamente up front, come chiarito da diverse decisioni dei Collegi ABF;

la non rimborsabilità delle "commissioni di intermediazione, data la natura up front delle attività remunerate attraverso di esse (prodromiche alla stipula del contratto di



finanziamento), trattenute dalla banca al momento dell'erogazione del finanziamento e poi versate al mediatore sulla base dell'incarico a questi conferito dal cliente (come attestato da documentazione prodotta agli atti sub. all. 2 alle controdeduzioni, in particolare contratto di conferimento incarico) che riporta chiaramente tutte le condizioni delle attività da svolgere da parte della società di mediazione e una dettagliata informativa circa l'oggetto dell'incarico, gli obblighi del mediatore, le provvigioni e le relative modalità di pagamento. Pertanto, come da giurisprudenza consolidata dei Collegi ABF, non sono soggette a restituzione pro quota perché si tratta di spese che remunerano un'attività propedeutica all'erogazione del finanziamento da parte di un soggetto terzo.

Inoltre, la giurisprudenza di legittimità (all. 3 alle controdeduzioni) ha statuito che tale la richiesta di restituzione sarebbe qualificabile quale "ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c." e pertanto da formulare all'accipiens delle stesse nella cui sfera giuridica si è verificata l'indebita locupletazione e non al soggetto mutuante, estraneo al rapporto; deduce infine la non accoglibilità della richiesta di restituzione delle spese di istruttoria in quanto tale attività ha natura up front, consistendo nella pre-analisi mediante la quale l'intermediario accerta i requisiti minimi del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento.

Alla luce di tali controdeduzioni, l'intermediario richiede a codesto Arbitro di rigettare il ricorso, in subordine di circoscrive ad € 403,20 il rimborso dovuto; in linea ulteriormente subordinata di detrarre dal dovuto € 124,56.

In sede di repliche il ricorrente osserva che il rimborso pari ad € 124,56 ottenuto in sede di conteggio estintivo è ivi chiaramente riferito alle commissioni di gestione la cui domanda di restituzione, avanzata in sede di reclamo, non è stata più reiterata in sede di ricorso avendo preso atto dell'avvenuta restituzione.

In data 25 marzo u.s, inoltre, l'intermediario ha integrato le controdeduzioni inviate in precedenza allegando la documentazione attestante il versamento dei compensi pagati direttamente al mediatore, affinché se ne tenga conto "in linea con quanto statuito dal Collegio di Roma nelle decisioni n. 2052 e 2055 del febbraio u.s." che "escludono la ripetibilità delle somme pagate a titolo di intermediazione in presenza di un oggettivo riscontro probatorio sul pagamento effettuato".

Pertanto, a comprova del pagamento effettuato in favore del mediatore intervenuto, ha allegato:

la fattura da quest'ultimo emessa (n. 26 del 9/05/2014), unitamente al dettaglio degli importi dei singoli oneri che la compongono; la contabile del bonifico disposto da parte resistente in data 16/05/2014 a fronte della citata fattura.

DIRITTO

La questione concerne la mancata restituzione della quota parte non maturata degli oneri a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della retribuzione.

Il ricorrente chiede il rimborso delle predette voci e quote, oltre agli interessi legali.

In merito ai costi istantanei occorre dire che nella sentenza dell'11/9/2019, la Corte di Giustizia europea ha affermato che "l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23/4/2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori ... deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore", compresi quindi quelli non dipendenti dalla durata del contratto.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

A tale dictum si è conformato il Collegio di Coordinamento dell'ABF, con decisione n. 26525/2019, enucleando il seguente articolato principio di diritto:

“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Quanto al metodo di calcolo dei costi up front il Collegio si è così espresso:

“Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Questo Collegio, aderisce al criterio enunciato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 c.c.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 c.c.).

Nello specifico Il ricorrente chiede la restituzione pro quota delle spese di istruttoria, della commissione di attivazione e dei costi di intermediazione.

Sul punto, si rileva che, secondo i consolidati orientamenti dei Collegi, le voci “spese di istruttoria”, costi di intermediazione” hanno natura up front.

Non sfugge al Collegio che nel caso di specie è intervenuto un agente, soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti che può svolgere esclusivamente l'attività appena indicata, nonché attività connesse o strumentali alla medesima

La voce “commissione di attivazione gestione” ha natura recurring.

Posto che l'estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta in corrispondenza della 48^a rata di rimborso, sulla base del conteggio estintivo datato 28/3/2018, reputa quindi il Collegio di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo “istantanee” alla luce degli orientamenti pressoché unanimi dei Collegi;

euro 138,87 per spese di istruttoria; euro 1.409,30 per commissioni di intermediazione; importi calcolati “in proporzione alla quota degli interessi” tenuto conto che il TAN contrattuale è pari al 7,65%, con percentuale di calcolo pari al 39,68%.

Ai predetti importi vanno aggiunti euro 504,00, ovvero il pro rata della commissione di attivazione (840,00 : 120 x 72).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.052,17, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO